

ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ELETTRONICI A PRIVATI, SGRAVI SULLE SANZIONI SE IL PROFESSIONISTA HA COMMESSO ALCUNI SPECIFICI REATI, LE NUOVE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI SULLE OPERAZIONI IVA, LA NON SANZIONABILITA' DI ALCUNE OPERAZIONI CONCERNENTI LA CESSIONE D'AZIENDA, AMMORTAMENTI INDEDUCIBILI SE MODIFICATI E NON GIUSTIFICATI, MANTENIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA FRA EX CONIUGI, L'ELENCO DELLE IMPRESE PER IL VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE

La facoltà di non emettere fatture e ricevute per i corrispettivi percepiti per servizi elettronici forniti a privati, lo sgravio sanzionatorio per il contribuente il cui professionista ha commesso reati sul versamento delle imposte, le nuove soglie sanzionatorie per la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni IVA, la non sanzionabilità della cessione d'azienda nei regimi di dissesto dell'impresa, l'indeducibilità degli ammortamenti modificati e non giustificati secondo la Cassazione, il mantenimento dell'agevolazione IMU-TASI sulla prima casa per il coniuge che ha ceduto all'ex la propria quota dell'unità immobiliare, l'elenco delle 1790 imprese beneficiarie del voucher per l'inserimento in organico del "Temporary Export Manager" costituiscono i temi più rilevanti degli ultimi giorni

Soggetti interessati

 IMPRESE	 PROFESSIONISTI	 PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none"> • Esonero dalla certificazione dei corrispettivi per i servizi elettronici resi a soggetti privati • Decreto semplificazione riscossione – Novità sugli sgravi delle sanzioni per il contribuente, se il professionista ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Esonero dalla certificazione dei corrispettivi per i servizi elettronici resi a soggetti privati • Decreto semplificazione riscossione – Novità sugli sgravi delle sanzioni per il contribuente, se il 	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto semplificazione riscossione – Novità sugli sgravi delle sanzioni per il contribuente, se il professionista ha commesso alcuni specifici reati • Decreto semplificazione riscossione -

<p>compresso alcuni specifici reati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto semplificazione riscossione - Concentrazione della riscossione nell'accertamento • Decreto Revisione sistema sanzionatorio - Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni IVA • Decreto Revisione sistema sanzionatorio - L'eccezione sulle sanzioni in materia di cessione d'azienda • Cassazione: gli ammortamenti modificati e non giustificati sono indeducibili • Nuova guida pratica su E-Commerce e Sportello unico servizi telematici MOSS • Voucher internazionalizzazione: pubblicato elenco delle imprese beneficiarie • "Safe Harbour" invalidato: cosa devono fare le aziende oggi per trasferire correttamente i dati personali negli USA? 	<p>professionista ha commesso alcuni specifici reati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto semplificazione riscossione - Concentrazione della riscossione nell'accertamento • Decreto Revisione sistema sanzionatorio - Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni IVA • Comunicazione telematica per i medici entro il 31 gennaio 2016 • Gestione separata: facoltà di computo • Cassetto Previdenziale per i Committenti della Gestione Separata – Comunicazione bidirezionale 	<p>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto Revisione sistema sanzionatorio - Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni IVA • Cassazione - Il coniuge che trasferisce la propria quota di immobile all'ex può ancora godere dell'agevolazione prima casa • Gestione separata: facoltà di computo
--	--	---

SOMMARIO

<p>1. ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ELETTRONICI RESI A PRIVATI</p>	<p>Pag.3</p>
<p>2. DECRETO SEMPLIFICAZIONE RISCOSSIONE – NOVITA' SUGLI SGRAVI DELLE SANZIONI, SE IL PROFESSIONISTA HA COMMESSO ALCUNI SPECIFICI REATI</p>	<p>Pag.4</p>
<p>3. DECRETO SEMPLIFICAZIONE RISCOSSIONE – CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL'ACCERTAMENTO</p>	<p>Pag.5</p>
<p>4. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA</p>	<p>Pag.6</p>
<p>5. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – L'ECCEZIONE SULLE SANZIONI IN MATERIA DI CESSIONE D'AZIENDA</p>	<p>Pag.7</p>

6. CASSAZIONE: GLI AMMORTAMENTI MODIFICATI E NON GIUSTIFICATI SONO INDEDUCIBILI	Pag.8
7. NUOVA GUIDA PRATICA SU E-COMMERCE E SPORTELLO UNICO SERVIZI TELEMATICI MOSS	Pag.8
8. VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE: PUBBLICATO L'ELENCO DELLE IMPRESE BENEFICIARIE	Pag.10
9. "SAFE HARBOUR" INVALIDATO: COSA DEVONO FARE LE AZIENDE OGGI PER TRASFERIRE CORRETTAMENTE I DATI PERSONALI NEGLI USA?	Pag.11
10. CASSAZIONE: IL CONIUGE CHE TRASFERISCE LA PROPRIA QUOTA D'IMMOBILE ALL'EX PUO' ANCORA GODERE DELL'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA	Pag.13
11. COMUNICAZIONE TELEMATICA PER I MEDICI ENTRO IL 31 GENNAIO 2016	Pag.13
12. GESTIONE SEPARATA: FACOLTA' DI COMPUTO	Pag.15
13. CASSETTO PREVIDENZIALE PER I COMMITTENTI DELLA GESTIONE SEPARATA - COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE	Pag.17

1. ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ELETTRONICI RESI A PRIVATI

Dal 1° gennaio 2015, i soggetti passivi IVA che effettuano prestazioni di servizi, tramite mezzi elettronici, nei confronti di committenti italiani che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione (operazioni business to consumer – B2C), sono esonerati sia dall'obbligo di fatturazione che dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (ai sensi dell'art.22, co.1, n. 6-ter, del DPR 633/1972): in altri termini, il cedente per tali tipologie di operazioni non dovrà emettere alcun documento fiscale (scontrino, ricevuta fiscale, fattura), salvo il caso in cui la fatturazione sia richiesta dal cliente privato non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Resta inteso che nulla è cambiato in merito alle operazioni di e-commerce tra soggetti passivi IVA (rapporti B2B), per le quali la certificazione delle operazioni continua a seguire le regole ordinarie.

L'Allegato II della Direttiva 2006/112/CE individua le tipologie di servizi elettronici forniti attraverso internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo, come ad esempio la fornitura di siti web e web-hosting, le prestazioni d'insegnamento a distanza, la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo.

Si ricorda che...



Il commercio elettronico si distingue in:

- commercio elettronico indiretto, quando la compravendita riguarda dei beni materiali che vengono consegnati fisicamente al destinatario acquirente, mentre via internet avviene la conclusione del contratto e il relativo pagamento;
- commercio elettronico diretto, qualora avvenga la consegna digitale del bene virtuale, ovvero l'erogazione del servizio online: in questi casi tutte le fasi della transazione avvengono via web, fino alla consegna digitale del bene acquistato.

Tale semplificazione, introdotta dal D.M. del 27 ottobre 2015 per dare attuazione al D.lgs. 42/2015, introduce per la certificazione delle operazioni di commercio elettronico diretto, il medesimo trattamento previsto per le operazioni di commercio elettronico indiretto, quest'ultime già esonerate dall'obbligo di certificazione, in quanto assimilate alle vendite per corrispondenza per effetto delle disposizioni del DPR 696/1996. L'applicazione della medesima semplificazione, sia al commercio elettronico diretto che a quello indiretto, consentirà al prestatore/cedente di gestire con un'unica procedura di certificazione tutte le operazioni di e-commerce effettuate nei confronti dei consumatori privati nazionali: il cedente potrà vendere sul proprio portale web differenti prodotti, dal bene fisico (commercio elettronico indiretto) al download dell'e-book, file Mp3, aggiornamento software (commercio elettronico diretto) senza dover emettere nessun documento fiscale, annotando l'operazione nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24 del DPR 633/1972, entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Si ricorda che...



Qualora l'operatore economico decidesse di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate (articolo 2, del D.lgs. 127/2015), a partire dal 1° gennaio 2017, sarebbe anche esonerato dalla registrazione giornaliera dei corrispettivi.

2. DECRETO SEMPLIFICAZIONE RISCOSSIONE – NOVITA' SUGLI SGRAVI DELLE SANZIONI, SE IL PROFESSIONISTA HA COMMESSO ALCUNI SPECIFICI REATI

L'art.6 del D.lgs.159/2015 ha modificato in alcune sue parti le norme sullo sgravio delle sanzioni tributarie nei confronti del contribuente, quando il professionista intermediario, in dipendenza del proprio mandato, abbia commesso reati di omesso, ritardato o insufficiente versamento.

Tre le novità essenziali della nuova norma:

- nel caso in cui l'azione penale nei confronti del professionista si concluda con una sentenza di assoluzione e la riscossione delle sanzioni rimanga a carico del contribuente, a queste non si applicherà più la maggiorazione del 50% delle stesse;
- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l'irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione è dilazionata: con la vecchia norma, infatti, essa durava esclusivamente per tutta la durata del giudizio penale a carico del professionista; ora, i termini sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale o il giudizio civile promosso nei suoi confronti successivo alle sentenze di non luogo a procedere, di non doversi procedere, oppure ai provvedimento che stabiliscono la conclusione del giudizio per motivi di natura processuale o per estinzione del reato;
- la parte interessata dà notizia del provvedimento entro 60 giorni all'ufficio delle entrate competente e non più il cancelliere presso l'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza.

Si ricorda che...



Le disposizioni della norma non si applicheranno, naturalmente, solo più ai periodi d'imposta precedenti la data di entrata in vigore della vecchia legge (anno 1995), ma anche ai successivi.

3. DECRETO SEMPLIFICAZIONE RISCOSSIONE – CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL'ACCERTAMENTO

L'art.5 del D.lgs.159/2015 ha modificato in alcuni punti le norme sulla concentrazione dell'attività di riscossione già all'interno dell'accertamento.

Ecco le novità:

- l'avviso di accertamento e il provvedimento di irrogazione sanzioni diventano esecutivi non più entro 60 giorni dalla loro notifica ma decorso il termine utile per la proposizione del ricorso;
- vengono aggiunti ulteriori casi in cui non si applica la sospensione della riscossione oltre a quelli già previsti (per le azioni cautelari e conservative e per ogni altra azione prevista dalla norme ordinarie a tutela del creditore): si tratta dei casi di accertamenti definitivi, anche in seguito a sentenza passata in

giudicato e del caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione;

- la comunicazione di presa in carico da parte dell'agente della riscossione delle somme da riscuotere viene modernizzata e, accanto alla possibilità di spedire la raccomandata semplice all'indirizzo del debitore, viene prevista anche la modalità di invio mediante posta elettronica;
- viene soppressa la previsione secondo la quale l'espropriazione forzata deve essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA

L'art.15 del D.lgs.158/2015 ha apportato alcune modifiche in materia di sanzioni tributarie non penali relative ad imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi.

4.1 Nuovo articolo 6 del D.lgs. 471/1997 - Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

E' stata modificata la percentuale sanzionatoria per chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: tra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio (prima della riforma la percentuale della sanzione amministrativa era compresa tra il 100% e il 200%).

Nel primo comma inoltre è stata aggiunta la seguente novità: "La sanzione è dovuta nella misura da € 250 a € 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo".

Al comma 2 è apportata la seguente modifica: viene punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del DPR 633/1972.

Novità introdotta anche per quanto riguarda chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, in quanto prima la sanzione amministrativa era uguale all'ammontare della detrazione compiuta, ora invece la sanzione amministrativa risulta essere il 90% dell'ammontare della detrazione compiuta.

Il comma 9 bis è stato sostituito: il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile viene punito con sanzione amministrativa compresa fra € 500 ed € 20.000 ; se l'operazione non risulta dalla contabilità, la sanzione amministrativa, è elevata a una misura compresa tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 €. Le disposizioni previste da tale articolo si applicano anche nel caso in cui, non avendo il cedente o prestatore adempiuto agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura, o alla sua regolarizzazione e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.

Se:

- in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore;
- in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con sanzione amministrativa compresa fra 250 € e 10.000 €. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente;
- il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere cancellati sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta sia la detrazione operata nelle liquidazioni. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma in questo caso si applica la sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000€.

5. DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO – L'ECCEZIONE SULLE SANZIONI IN MATERIA DI CESSIONE D'AZIENDA

La lettera g) del comma 1 dell'art.16 del D.lgs.158/2015 ha aggiunto delle eccezioni all'applicazione delle sanzioni amministrativo-tributarie in materia di cessione d'azienda.

Nello specifico, le sanzioni non trovano applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di:

- una procedura concorsuale,
- un accordo di ristrutturazione dei debiti,
- un piano attestato ai sensi dell'art.67 comma 3 lett.d) del Regio decreto n.267/1942,
- un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.

Si ricorda che...



Tali disposizioni, però, si applicano se compatibili con tutte le ipotesi di trasferimento d'azienda, compreso il trasferimento della stessa e salva la disposizione del comma 4 dell'art.14 del D.lgs.472/1997 che prevede che "la responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni".

6. CASSAZIONE: GLI AMMORTAMENTI MODIFICATI E NON GIUSTIFICATI SONO INDEDUCIBILI

La Corte di Cassazione con sentenza n.20678 del 14 ottobre 2015 ha affermato che le aliquote di ammortamento modificate sono indeducibili se non adeguatamente motivate in nota integrativa.

La società in questione è passata dall'ammortamento al 50% dei beni strumentali all'ammortamento al 100% degli stessi da un esercizio a quello successivo senza giustificare le cause in nota integrativa, adottando così un comportamento contrario in primo luogo ai principi di chiarezza e veridicità del bilancio di cui all'art.2423 del codice civile.

In secondo luogo la società è venuta meno all'obbligo di ammortizzare le immobilizzazioni in modo uniforme e sistematico in relazione alla residua vita utile del bene, ai sensi dell'art.2426 del codice civile; sulla base di tale presupposto la Cassazione ha respinto il ricorso del contribuente.

Le quote di ammortamento non possono essere discrezionalmente scelte dal contribuente né variare da un anno all'altro, senza adeguata giustificazione. Conseguentemente, ai fini fiscali tali costi diverranno indeducibili: l'ingiustificata adozione di piano di ammortamento diverso da quello prescritto comporta, infatti, l'alterazione della base imponibile.

7. NUOVA GUIDA PRATICA SU E-COMMERCE E SPORTELLO UNICO SERVIZI TELEMATICI MOSS

Facendo riferimento alla "Guida Pratica alle novità IVA 2015 nei rapporti internazionali", è stata redatta una nuova Guida che fornisce indicazioni relative alle principali criticità associate al commercio elettronico. Particolare attenzione è stata posta sulla disciplina fiscale del commercio elettronico (diretto ed indiretto) e sulle nuove regole riguardanti la territorialità dei servizi digitali che si applicano a partire dal 1° gennaio 2015. Per questo ultimo motivo, è stato dato ampio spazio alla trattazione nel nuovo sportello unico per i servizi telematici c.d. Moss. Il Mini sportello unico (Mini one stop shop) consente di dichiarare e versare l'imposta dovuta per le prestazioni verso privati consumatori europei ovunque fornite, nel solo Paese di identificazione.

L'applicazione di questo regime prevede il rispetto da parte degli operatori che si iscrivono al regime speciale Moss delle regole di fatturazione e delle aliquote Iva applicate nei vari Paesi Ue. Possono avvalersi del Moss sia i soggetti passivi stabiliti nell'Unione Europea (regime UE) sia quelli stabiliti fuori dal territorio comunitario (regime non Ue). L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 56191 del 23.4.2015 ha indicato i dati che i soggetti intenzionati ad aderire al Moss devono trasmettere sia nella fase di registrazione al Moss, sia nella dichiarazione speciale Iva da trasmettere trimestralmente attraverso l'apposito portale elettronico.

Gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica nello Stato membro l'intenzione di iniziare ad avvalersi di tale regime. Aderendo al Moss, il fornitore soggetto passivo può assolvere gli obblighi IVA tramite un portale web, in uno solo Stato UE, evitando così l'identificazione in ogni Stato Ue di consumo dei servizi. L'operatore deve trasmettere in modo telematico le dichiarazioni IVA trimestrali entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento dell'imposta avviene con modalità differenti a seconda che riguardi un operatore Ue oppure non UE:

- operatore UE: avviene con addebito diretto (richiesto direttamente dal soggetto tramite il portale Moss) su conto corrente bancario o postale aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto sul quale deve essere effettuato l'addebito e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
- operatore non UE: avviene attraverso il bonifico in euro su un conto corrente apposito aperto presso la banca d'Italia nel caso in cui l'operatore non dispone di un conto corrente aperto presso un istituto convenzionato con l'Agenzia dell'Entrate. Il bonifico deve essere intestato all'Agenzia e nella causale deve

essere indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Sono state inoltre introdotte novità in merito ai controlli e alle sanzioni per gli operatori che optano per il regime MOSS:

Violazione	Sanzione
<ul style="list-style-type: none"> • Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale 	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 120% al 240% dell'imposta dovuta in Italia (con un minimo di 258 euro)
<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione trimestrale da cui risulti un'imposta inferiore a quella dovuta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta in Italia
<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di registrazione per il regime speciale MOSS presentata con dati incompleti o inesatti, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'url del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività 	<ul style="list-style-type: none"> • Da 516 a 2.065 euro
<ul style="list-style-type: none"> • Violazioni relative al contenuto della dichiarazione trimestrale 	<ul style="list-style-type: none"> • Da 258 a 2.065 euro

8. VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE: PUBBLICATO L'ELENCO DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica in data 16 novembre 2015 che è stato pubblicato con decreto l'elenco delle 1790 imprese beneficiarie dei voucher per l'internazionalizzazione. Il fine è quello di cofinanziare l'inserimento in azienda di una figura professionale specializzata in processi di internazionalizzazione di impresa (il Temporary Export Manager) per almeno 6 mesi. Inizialmente i voucher previsti erano 1000, ma il forte interesse manifestato dalle imprese con 4146 domande presentate, ha portato il MISE ad incrementarli a 1790.

Le imprese che non risultano nell'elenco sopra citato devono comunque continuare a consultare la sezione del sito MISE dedicata al Voucher per l'internazionalizzazione, in modo da essere informate su eventuali nuove assegnazioni di risorse finanziarie e sulla conseguente possibilità di ammissione al beneficio.

E' disponibile online la procedura per la trasmissione del contratto di servizio sottoscritto con la Società fornitrice del TEM. Tale procedura è accessibile alle sole imprese beneficiarie del voucher direttamente all'indirizzo <https://exportvoucher.mise.gov.it>

Per poter accedere al sistema è necessario che:

- l'impresa sia presente nell'elenco pubblicato come beneficiaria del voucher;
- disponga dell'utenza assegnata in fase di compilazione della domanda

Attraverso la piattaforma è possibile:

- trasmettere la documentazione necessaria per la finalizzazione della assegnazione del voucher;
- presentare la rinuncia al voucher;
- consultare la documentazione inviata.

Si ricorda che...



Per chiarimenti sulla procedura informatica di trasmissione del contratto è possibile scrivere all'indirizzo email: exportvoucher@mise.gov.it

9. "SAFE HARBOUR" INVALIDATO: COSA DEVONO FARE LE AZIENDE OGGI PER TRASFERIRE CORRETTAMENTE I DATI PERSONALI NEGLI USA?

A un mese dalla pubblicazione della sentenza della Corte Europea sul caso Maximilian Schrems, con cui i giudici hanno invalidato la decisione della Commissione che aveva attestato che gli Stati Uniti garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti (cosiddetto accordo Approdo Sicuro – Safe Harbour), la Commissione europea emana le sue linee guida e anche il Garante Italiano si pronuncia in merito.

Ricordiamo che secondo la Direttiva 95/46/CE sul trattamento dei dati personali, il trasferimento di tali dati verso un paese terzo è ammesso, in linea di principio, solo se il paese terzo di cui trattasi garantisce per questi dati un adeguato livello di protezione (art. 25, comma 6, Direttiva n. 95/46/CE). Sempre secondo la Direttiva, la Commissione può constatare che un paese terzo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, garantisce un livello di protezione adeguato. Inoltre, la direttiva prevede che ogni Stato membro designi una o più autorità pubbliche incaricate di sorvegliare l'applicazione nel suo territorio delle

disposizioni di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri («autorità nazionali di controllo»).

Nel 2000, la Commissione europea, in virtù di quanto concesso dalla direttiva n.46, ha ritenuto che gli Stati Uniti garantissero un adeguato regime di tutela dei dati trasferiti, creando il cosiddetto programma di approdo sicuro o Safe Harbour. Secondo questo programma, le imprese americane che trasferiscono dati di soggetti europei negli USA potevano volontariamente aderirvi, rispettando alcuni principi cardine e fornendo adeguate garanzie contro i rischi di smarrimento dei dati. Ricevuta la certificazione, l'impresa aderente doveva procedere al suo rinnovo annualmente. Anche il Garante Italiano, a un anno dalla decisione della Commissione, si era adeguato, autorizzando, per le imprese partecipanti al Safe Harbour, il trasferimento dei dati personali in USA.

9.1 La decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE)

Il 6 ottobre scorso, la CGUE, con la sua decisione, ha invalidato il Safe Harbour, ritenendo che la Commissione non avesse proceduto ad effettuare controlli tangibili, al fine di verificare l'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali negli USA e ritenendo altresì che la Commissione, autorizzando il trasferimento dei dati in USA secondo il programma Safe Harbour, avesse limitato, senza averne competenza, i poteri delle autorità nazionali di controllo. A tal proposito, la Corte ha invalidato il programma e le autorizzazioni basate sul Safe Harbour. La Commissione Europea è attualmente al lavoro per garantire massima sicurezza nel trasferimento dei dati e sopperire alle carenze normative che la decisione della Corte ha comportato. La stessa Commissione ha recentemente pubblicato le sue linee guida in merito, ricordando alle imprese, titolari del trattamento, le soluzioni alternative al trasferimento dei dati nei paesi extra UE, già previste, peraltro, dalla Direttiva n.46:

- Clausole contrattuali standard: si incorpora il testo di tali clausole nel contratto utilizzato per il trasferimento dei dati, le clausole contrattuali devono prevedere obblighi assunti dall'impresa in materia, come ad esempio l'impiego di misure di sicurezza e informative adeguate per l'interessato (sinora la Commissione ha adottato 4 decisioni in materia).
- Binding Corporate Rules: si tratta di un documento, utilizzato dalle società a carattere multinazionale che possono, in tal modo, trasferire liberamente i dati personali, tra le società appartenenti al medesimo gruppo. Tale documento contiene una serie di regole che fissano dei principi vincolanti a cui sono tenute tutte le società appartenenti allo stesso gruppo. Tale documento deve essere approvato dalle autorità garanti, l'approvazione prevede due fasi, una a livello europeo e una nazionale.
- Consenso libero dell'interessato espresso in modo inequivocabile.

Anche il Garante Italiano si è uniformato alla decisione della Corte Europea e, in un atto ufficiale, del 6 novembre ha invalidato anche per l'Italia l'autorizzazione con cui la Commissione Europea aveva dato il suo bene placet al trasferimento dei dati in Usa, in base al Safe Harbour. Pertanto, in attesa delle prossime decisioni in sede europea, attualmente, in questa fase transitoria, per poter trasferire i dati personali nel territorio degli Stati Uniti, le multinazionali, le aziende italiane, le organizzazioni dovranno avvalersi degli altri strumenti previsti dal Codice Privacy di cui agli artt. 43 e 44 (clausole standard, BCR, consenso dell'interessato).

10. CASSAZIONE: IL CONIUGE CHE TRASFERISCE LA PROPRIA QUOTA D'IMMOBILE ALL'EX PUO' ANCORA GODERE DELL'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Con la sentenza n. 23225 del 13 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha disposto la conservazione dell'agevolazione fiscale prima casa per il coniuge che aveva ceduto l'immobile in cui abitava, senza riacquistarne un altro entro un anno, all'ex coniuge, conseguentemente a quanto previsto dall'accordo per la separazione consensuale. "L'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale, - afferma la Corte - in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di "alienazione" dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici "prima casa"; bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza e proprio in vista della cessazione della convivenza stessa".

La Cassazione ha ritenuto, pertanto, prevalente l'esigenza di tutela della conservazione dell'habitat familiare, finalizzato alla tutela della prole e agli obblighi legali di mantenimento, in relazione ai quali l'immobile era stato acquistato libero dagli oneri fiscali presenti per le unità che non godono dei benefici fiscali della prima abitazione.

11. COMUNICAZIONE TELEMATICA PER I MEDICI ENTRO IL 31 GENNAIO 2016

Con il D.M. 31 luglio 2015, sono state fissate le regole che i soggetti obbligati devono seguire per inviare in via telematica fatture e scontrini per prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Le strutture sanitarie e i medici trasmettono in via telematica al STS i dati relativi alle spese sanitarie comprensivi del codice fiscale riportati sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica dei dati sono pubblicate sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

L'articolo 3, comma 3 del D.lgs. 175/2014 prevede che il STS, deve mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni riguardanti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. A tal fine le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le farmacie (pubbliche e private), gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ecc. devono inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, ai fini della loro messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'invio di questi dati deve avvenire entro il 31 gennaio 2016 e sarà relativo all'emissione degli scontrini e delle fatture emesse nel 2015.

Ad esempio, gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri dovranno trasmettere i dati relativi a:

- spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;
- visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
- prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;
- interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;
- certificazioni mediche
- altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco

I dati da comunicare al Sistema Sanitario Nazionale per ciascuna spesa o rimborso sono:

- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha emesso il documento fiscale;
- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo.

12. GESTIONE SEPARATA: FACOLTA' DI COMPUTO

L'articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996 dispone che "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico

della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995".

12.1 Come esercitare la facoltà di computo

La facoltà di computo è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensione e riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il computo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto in esame, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.

12.2 Condizioni per l'esercizio della facoltà di computo

Ai sensi dell'articolo 3 del DM n. 282 del 1996, l'esercizio della facoltà di computo è subordinato alla verifica che il richiedente, con il cumulo di contribuzione, sia in possesso delle condizioni previste per l'opzione al contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.

La sede dovrà pertanto verificare che l'interessato abbia:

- a) un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995;
- b) un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1.1.1996.

12.3 Prestazioni conseguibili con il computo e relativo regime normativo

Per quanto concerne i trattamenti conseguibili il computo può essere utile ai fini del diritto e della misura delle seguenti prestazioni pensionistiche:

- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- pensione di inabilità;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione indiretta ai superstiti;
- pensione supplementare.

Con l'esercizio della predetta facoltà l'assicurato consegue un trattamento a carico della gestione separata.

12.4 Sistema di calcolo e misura del trattamento

Con l'esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell'ambito della Gestione separata e, di conseguenza calcolato interamente con il sistema contributivo, fermo restando che, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori o successivi al 1996, devono trovare applicazione le aliquote di computo delle singole gestioni di appartenenza.

12.5 Valorizzazione dei periodi contributivi successivi al trattamento pensionistico conseguito in gestione separata col computo.

I periodi contributivi versati nella gestione separata successivamente alla decorrenza del trattamento conseguito con l'esercizio della facoltà di computo danno luogo, a domanda, ad un supplemento di pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto n. 282 del 1996. Per quanto, invece, riguarda i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria (FPLD e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) o nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell'ago successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della Gestione separata ottenuto con il computo, in mancanza di specifiche disposizioni normative, non possono dar luogo né ad un supplemento di pensione né ad una pensione supplementare.

Ne deriva che i predetti contributi potranno essere valorizzati solo al raggiungimento dei requisiti previsti per un autonomo diritto a pensione.

13. CASSETTO PREVIDENZIALE PER I COMMITTENTI DELLA GESTIONE SEPARATA – COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE

La versione originaria del Cassetto, a cui l'utente Committente/associante accede direttamente o tramite un intermediario delegato, attraverso il sito dell'Istituto www.inps.it nella sezione "servizi on line", autenticandosi con il PIN dispositivo abbinato al proprio codice fiscale, è stata implementata a decorrere dal 6 ottobre 2015 con la funzionalità della "Bidirezionalità".

Tale funzionalità è inserita all'interno del menu "Comunic. Bidirezionale".

Scelta la sezione, si aprirà un sottomenu che comprende:

- Comunicazioni irregolarità da leggere;
- Comunicazioni irregolarità lette;
- Lista richieste;
- Nuova richiesta;
- Istanze Online.

Con la funzionalità "Nuova richiesta" è stato definito un ambito circoscritto di tipologie di comunicazioni che possono essere inviate.

In fase di composizione di una nuova comunicazione, è necessario indicare:

- Indirizzo e-mail e numero di telefono (è obbligatorio inserire almeno uno dei due);

- Oggetto della richiesta. Per l'oggetto è prevista una struttura ad albero a due livelli che guida l'utente. La selezione dall'elenco predefinito consente di canalizzare in modo puntuale la richiesta così da ottenere una risposta dalla sede competente;
- Altri dati facoltativi quali il consenso a ricevere notifiche via mail o sms, numero di telefono fisso, fax.

L'utente, inoltre, può allegare la documentazione nei vari formati fino ad un massimo di tre file con grandezza non superiore a 3Mb.

Dopo aver premuto il tasto "invia", la richiesta viene inserita e l'utente potrà trovarla all'interno del link "Lista richieste".